SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

99A6730

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 agosto 1999, n. **288**.

Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno

1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, I), della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unità, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si dà corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalità, ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:

a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di età che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalità è disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale è attribuito, con assegno *ad personam* riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se più favorevole;

b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilità secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)*, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonché, ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, la validità di tutte le graduatorie che scadono nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e la data di entrata in vigore della presente legge è prorogata sino a quest'ultima data.

2. Al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare di quanto disposto da ultimo con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1999, in tema di programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di posti già disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non messi a concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del cinquanta per cento delle vacanze complessive, nonché per la copertura del cinquanta per cento dei posti resisi disponibili dopo il 31 agosto 1996 e sino alla data del bando del concorso stesso. Resta fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 85 del 1997, per il bando di nuovi concorsi straordinari, previsti dalla norma stessa per le vacanze verificatesi successivamente alla data del 31 agosto 1996.

Art. 2.

Assunzioni per chiamata diretta

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4

del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3785):

Presentato dal Ministro dell'interno (RUSSO JERVOLINO) il 3 febbraio 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 febbraio 1999, con il parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 16, 24, 30 marzo 1999 e approvato il 31 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5872):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 13 aprile 1999, con i pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 6, 12, 25, 27 maggio 1999.

Assegnato nuovamente alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 21 luglio 1999, con i pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 21 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 27 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3785/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 28 luglio 1999, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione ed approvato il 28 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 36, primo comma, I) della legge 1º aprile 1981, n. 12 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 36 *(Ordinamento del personale).* — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

I) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"*47*: Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale, Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14,

della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificao dall'art. 6, comma 18, lettera *c),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 reca: «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno».

— Si riporta il testo dell'art 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri):

«Art. 4 *(Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità).* — 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 36, comma primo, n. 6), punto V), della legge 1° aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359; per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella *N.*

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14-*bis* del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'art. 103, comma secondo, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994».

— Si riporta il testo dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria):

«Art. 14-*bis.* — 1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonché dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella *C* allegata al presente decreto.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella *C.*

3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almento trenta anni di anzianità nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340,

4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche.

5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale", mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999 (Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni):

«Art. 3. — 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998 e in attuazione di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le assunzioni di personale già dipendente di amministrazioni pubbliche con diversa qualifica si intendono autorizzate purché previamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In allegato ai successivi decreti sono rappresentati i dati riepilogativi delle assunzioni di personale già dipendente».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia):

«Art. 7. — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono", appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. *Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decrto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Rerpubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico».*

— Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici):

«Art. 32 *(Modalità di assunzione)*. — 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito. con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».

99G0367

LEGGE 17 agosto 1999, n. **289.**

Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 1999 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo fino ad un massimo di lire 120 miliardi per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione alle Olimpiadi del 2000 e di lire 5 miliardi da destinare a programmi relativi allo sport sociale.

2. Fino alla concorrenza di lire 125 miliardi sono sospese per il 1999 le destinazioni di spesa previste dall'articolo 16, comma 2, lettera *b)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede attingendo alle entrate derivanti da nuovi giochi e scommesse istituiti in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6258):

Presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali (MELANDRI) il 21 luglio 1999.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 28 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 29 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4187):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 29 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 29 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

L'art. 16, commi 1 e 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», così dispone:

«Art. 16 *(Giochi)*. — 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua».

99G0368

LEGGE 17 agosto 1999, n. **290.**

Proroga di termini nel settore agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Immissione in circolazione delle motoagricole

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999.

Art. 2.

Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «periodo non superiore a quattro anni».

Art. 3.

Supporto alla programmazione agricola nazionale

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

Operazioni di credito agrario

1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione di altre regioni con zone a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilità iscritte all'unità previsionale di base 3.2.2.3 «Fondo di solidarietà nazionale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449; tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 5.

Disposizioni integrative

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma».

2. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purché il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.

3. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per solo consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purché il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, già ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, mantengono la titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purché portino a termine la propria parte di progetto. Le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999.

Art. 6.

Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici

1. Il termine di cui all'articolo 9-*bis,* comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è differito al 30 giugno 2000.

Art. 7.

Registro dei prodotti fitosanitari

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2981):

Presentato dal Ministro delle risorse agricole (PINTO) il 7 gennaio 1998.

Assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura), in sede deliberante, il 21 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 27 gennaio 1998; 11, 19 febbraio 1998; 10, 19, 24 e 31 marzo 1998; 2 e 7 aprile 1998 e approvato l'8 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4781):

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 21 aprile 1998 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 28 maggio 1998; 9, 24 giugno 1998; 8, 30 luglio 1998; 29 settembre 1998.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 30 settembre 1998.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 30 settembre 1998 e approvato, con modificazioni il 1º ottobre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2981/*B*):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 26 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 2, 4, 16, 17, 18 e 23 febbraio 1999 e approvato, con modificazioni, il 24 febbraio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 4781/*B*):

Assegnato alla XIII commisione (Agricoltura), in sede referente, il 10 marzo 1999, con pareri delle commissioni I, V, VIII, IX e XII.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 24 marzo 1999; 7 aprile 1999 e 4 maggio 1999.

Nuovamente assegnato alla XIII commissione, in sede legislativa il 28 luglio 1999.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1999 ed approvato il 29 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive l'art. 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Interventi nel settore dei trasporti):

«Art. 8 *(Disposizioni in materia di circolazione stradale).* — 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 dicembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera *a)* le parole: "2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: «2,55 m»;

b) alla lettera *c)* le parole: "7,50 m" a "due o più assi," sono sostituite con le parole: "12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati," ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: "gli autotreni" a "regolamento" è sostuito dal seguente: "gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione":

b) all'art. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1996";

c) all'art. 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:

"*8.* Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'art. 104, comma 7, lettera *e)*, immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, sa applicano le disposizioni previgenti."».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe):

«Art. 11. — 1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza».

— Il testo dell'art. 14 della legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe), è il seguente:

«Art. 14. — 1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme».

— Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 11, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11. — 1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un *periodo non superiore a quattro anni* dalla rispettiva data di scadenza».

Nota all'art. 3:

— Il comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), è il seguente:

«4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione, del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, reca: «Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario».

— La legge 2 giugno 1961, n. 454, reca: «Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Si trascrive la tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 1999)»:

«TABELLA *C*

Oggetto del provvedimento	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8317)	280.000	280.000	280.000».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il comma 1, dell'art. 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi impianti nelle aree depresse), come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 *(Accellerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa)*. — 1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, *con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma»*.

— Si trascrive il comma 16 dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):

«16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Interventi urgenti per la zootecnia):

«Art. 1. — 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.

2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale».

— Si trascrive il testo del comma 4, dell'art. 9-*bis,* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996):

«4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), come modificato dalla presente legge:

«5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, *dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000,* tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436».

99G0369

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1999.

Conferimento di onorificenze «Al merito della sanità pubblica».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense «Al merito della sanità pubblica» nella seduta del 23 luglio 1999;

Su proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Consigliere dott. Francesco, tenente generale medico esercito;

Tarro prof. Giulio;

Tricarico dott. Antonio, generale ispettore in s.p.e. aeronautica.

È conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» al signor:

Coliolo dott. Emilio.

È conferita la medaglia di bronzo «Al merito della sanità pubblica» al signor:

Fedel Edi Maurizio.

È conferita l'attestazione «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Germani dott. Mario Alberto, tenente colonnello esercito;

Giuliani prof. Giuseppe;

Strangio Maria.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1999

CIAMPI

BINDI, *Ministro della sanità*

99A7132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ischia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che, nell'individuare nel direttore generale, regionale o compartimentale la competenza in materia, riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 2453 del 14 luglio 1999, con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ischia ha comunicato l'irregolare funzionamento di detto ufficio per i giorni 14 e 15 luglio 1999, a seguito della disattivazione del servizio telematico posta in essere dai tecnici incaricati per il trasferimento della rete di trasmissione all'istituendo ufficio delle entrate di Ischia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ischia per i giorni 14 e 15 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 luglio 1999

Il direttore regionale f.f.: PALMIERI

99A7137

DECRETO 20 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998 con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 4/1429 del 16 giugno 1999 con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il 19 luglio 1999 per il completamento della sostituzione del sistema informativo operativo;

Vista la nota prot. n. 4962 del 25 giugno 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia è accertato per il giorno 19 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 luglio 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A7133

DECRETO 20 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998 con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 2128/99 del 7 giugno 1999 con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il 19 luglio 1999 per il completamento della sostituzione del sistema informativo operativo;

Vista la nota prot. n. 2184/99 del 16 giugno 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce è accertato per il giorno 19 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 luglio 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A7134

DECRETO 20 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998 con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 1841 del 18 maggio 1999 con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il 19 luglio 1999 per il completamento della sostituzione del sistema informativo operativo;

Vista la nota prot. n. 1771/99 del 25 maggio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi è accertato per il giorno 19 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 luglio 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A7135

DECRETO 28 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto la nota con la quale l'ufficio IVA di Palermo ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso nelle giornate del 13, 16 e 20 luglio 1999 dalle ore 8,30 alle ore 10,30 proclamato a seguito di deliberazione sindacale indetta dalle organizzazione sindacali territoriali CISL/FPI, UIL/PA, UGL/ANDC, CGIL, SALFI e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedono alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo nelle giornate del 13, 16 e 20 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 luglio 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A7195

DECRETO 3 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 2549 del 2 agosto 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Perugia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia nel giorno 26 luglio 1999 per interventi connessi all'attivazione del nuovo sistema informatico;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia è accertato nel giorno 26 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 3 agosto 1999

Il direttore regionale: Lorenzi

99A7136

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 3 agosto 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop - S.c.r.l.» ad effettuare i controlli sull'olio extravergine di oliva «Terra di Bari», registrato in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra di Bari» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Viste le richieste inviate dai consorzi di tutela «Terra di Bari» e «Terra Autentica» con le quali i predetti consorzi hanno indicato due diversi organismi di controllo privati per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la comunicazione della regione Puglia, con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'autorizzazione quale organismo di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, di «Biagricoop - S.c.r.l», con sede in Casalecchio Reno (Bologna) - Via Fucini n. 10;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che «Bioagricoop - S.c.r.l.» risulta già iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Bioagricoop - S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10, già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra di Bari» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la «Bioagricoop - S.c.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Bioagricoop - S.c.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Terra di Bari».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Bioagricoop - S.c.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop - S.c.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop - S.c.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Terra di Bari».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A7144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale per le cooperative nella seduta trasmesso con nota;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

«Alituring società cooperativa turistica a r.l.», con sede in Savona, costituita con rogito notaio Di Gio-

vanni Paolo in data 14 dicembre 1978, repertorio n. 59983, registro società n. 6353, tribunale di Savona - B.U.S.C. n. 679/179194;

«Consorzio Liguria cooperativa», con sede in Savona, costituita con rogito notaio Di Giovanni Paolo in data 15 febbraio 1982, repertorio n. 64701, registro società n. 7811, tribunale di Savona - B.U.S.C. n. 820/189489;

«Cooperativa Europea di lavoro pulizie trasporti e varie a r.l.», con sede in Savona, costituita con rogito notaio Motta Enzo in data 25 gennaio 1989, repertorio n. 43816, registro società n. 12985, tribunale di Savona - B.U.S.C. n. 980/240040.

Savona, 7 luglio 1999

Il direttore: PAGLIALONGA

99A7143

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Moda In a r.l.», in San Giovanni Rotondo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

la nota n. 2923 del 30 aprile 1999 - div. V/1 direzione generale della cooperazione;

il parere del 1° giugno 1999, espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1543 del 16 giugno 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa di produzione e lavoro «Moda In a r.l.», con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 21 maggio 1985, repertorio n. 3934, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8200 B.U.S.C. n. 3447/219866.

Foggia, 19 luglio 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A7138

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

la nota n. 2508 del 15 aprile 1999 - div. V/1 direzione generale della cooperazione;

il parere del 1° giugno 1999, espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1543 del 16 giugno 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) Soc. coop. prod. lav. «C.S.E.D. (Centro Servizi Elaborazione Dati) a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 18 dicembre 1984, repertorio n. 16641, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6935, B.U.S.C. n. 3032/208644;

2) Soc. coop. mista «Ambiente a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 26 marzo 1985, repertorio n. 28432, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7262, B.U.S.C. n. 3161/211289;

3) Soc. coop. mista «La Rinascita 85 a r.l.», con sede nel comune di Panni, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 8 febbraio 1985, repertorio n. 132301, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7105, B.U.S.C. n. 3083/209758;

4) Soc. coop. mista «Edil Tecnica Asfalti a r.l.», con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 5 agosto 1983, repertorio n. 17397, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6151, B.U.S.C. n. 2850/200294;

5) Soc. coop. prod. lav. «Edil CO.GI a r.l.», con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 17 gennaio 1992, repertorio n. 17998, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11745, B.U.S.C. n. 4259/257220;

6) Soc. coop. mista «Enrico Granata a r.l.», con sede nel comune di Candela, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 18 aprile 1985, repertorio n. 26699, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7271, B.U.S.C. n. 3165/211444.

Foggia, 19 luglio 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A7139

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1999.

Interventi di decongestionamento dell'Università di Bari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Considerato che, in attuazione delle ricordate disposizioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere con propri decreti all'adozione di tali interventi;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 30 marzo 1998, l'Università degli studi di Bari è ricompresa tra quelle sovraffollate nei riguardi delle quali si rende necessario intervenire prioritariamente;

Visto il progetto del processo di graduale separazione organica predisposto dall'Università degli studi di Bari;

Visto l'accordo di programma tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Università degli studi di Bari, stipulato in data 5 marzo 1998;

Vista la relazione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1999, con il quale, a decorrere dalla data dello stesso, è stata istituita, per separazione organica dall'Università degli studi di Bari, l'Università degli studi di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'intervento di cui al presente decreto è finalizzato a dare ulteriore attuazione al processo di decongestionamento dell'Università degli studi di Bari, in relazione al quale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1999, è stata istituita, per separazione organica da tale ateneo, l'Università degli studi di Foggia, al fine sia di migliorare il funzionamento e la qualità della vita della comunità universitaria, in particolare la qualità del processo formativo, sia di riequilibrare il sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.

Art. 2.

Nell'ambito dell'Università degli studi di Bari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, dall'anno accademico 1999-2000, sono previste le iniziative (facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma) di seguito riportate, con le modalità accanto a ciascuna indicate:

Facoltà di scienze politiche (nuova iniziativa):

c.l. scienze politiche: (scorporo dalla facoltà di giurisprudenza);

Facoltà di giurisprudenza:

c.l. giurisprudenza (secondo a Taranto) (nuova iniziativa);

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

c.d. tecnici di misure ambientali (Taranto) (nuova iniziativa).

Il corso di laurea in scienze politiche scorporato è conseguentemente soppresso presso la facoltà di giurisprudenza.

Art. 3.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

ha sottoscritto in data 5 marzo 1998 con l'Università degli studi di Bari un accordo di programma;

ha adottato in data 5 agosto 1999 il decreto con il quale, a decorrere dalla data dello stesso, è stata istituita, per separazione organica dall'Università degli studi di Bari, l'Università degli studi di Foggia;

disporrà l'assegnazione, con successivo provvedimento, di risorse finanziarie sul fondo per la programmazione del sistema universitario, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e dal decreto ministeriale 6 marzo 1998, punto 1, lettera *f).*

Art. 4.

L'osservatorio per la valutazione del sistema universitario svolgerà attività di monitoraggio sulle fasi di realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto.

Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attività delle iniziative previste nel presente decreto, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Univesità, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A7141

DECRETO 5 agosto 1999.

Ripartizione di ulteriori posti relativi a corsi di diploma universitario dell'area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, secondo comma;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, concernenti il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'art. 6, terzo comma;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1997 di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 27 luglio 1999, con il quale è stata determinata per l'anno accademico 1999/2000 la programmazione del numero degli studenti da ammettere a ciascuna tipologia di corso di diploma universitario di area sanitaria, tenuto conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità regionali;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1999 con il quale sono stati ripartiti tra le università i posti di cui alla predetta programmazione;

Ritenuta la necessità di integrare il suddetto decreto ministeriale 28 luglio 1999 con un'ulteriore assegnazione di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, a seguito di ulteriori richieste da parte delle università, nonché di correggere meri errori materiali contenuti nel decreto ministeriale 28 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1999/2000 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, già assegnati con decreto ministeriale 28 luglio 1999, viene integrato da un ulteriore disponibilità di posti come segue:

ostetrica/o:

Università di Verona, otto posti;

Università «La Sapienza» di Roma, dieci posti;

tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale:

Università di Verona, quindici posti;

Università di Pavia, cinque posti;

Università «La Sapienza» di Roma, quindici posti:

infermiere:

Università di Ferrara, dieci posti;

Università di Modena, trenta posti;

Università di Parma, venti posti;

dietista:

Università Cattolica «S. Cuore», nove posti;

logopedista:

Università Cattolica «S. Cuore», cinque posti;

tecnico sanitario di radiologia medica:

Università di Pavia, cinque posti.

Art. 2.

Per l'anno accademico 1999/2000 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva assegnato all'Università di Roma «Tor Vergata» viene ridotto da venti a dieci e nel contempo sono assegnati dieci posti a favore del medesimo diploma universitario dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A7142

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 26 maggio 1999 tra l'Aran, le confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFASAL e le organizzazioni sindacali di categoria: CGIL/SNS, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, CONFASAL/SNALS.

Si comunica che nel verbale di sottoscrizione in data 26 maggio 1999 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 del 9 giugno 1999, pag. 5, non va considerata la sigla GILDA/UNAMS in quanto la predetta organizzazione sindacale di categoria non ha sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui trattasi.

99A7145

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 agosto 1999

Dollaro USA	1,0517
Yen giapponese	117,02
Dracma greca	326,65
Corona danese	7,4362
Corona svedese	8,7485
Sterlina	0,65560
Corona norvegese	8,2045
Corona ceca	36,330
Lira cipriota	0,57840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,13
Zloty polacco	4,1686
Tallero sloveno	196,8725
Franco svizzero	1,5997
Dollaro canadese	1,5649
Dollaro australiano	1,6550
Dollaro neozelandese	1,9828
Rand sudafricano	6,4469

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7353

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetine Stada»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 303 del 12 gennaio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUOXETINE STADA nelle forme, confezioni: 12 capsule rigide in blister da 20 mg, 14 capsule rigide in blister da 20 mg, 20 capsule rigide in blister da 20 mg, 28 capsule rigide in blister da 20 mg, 30 capsule rigide in blister da 20 mg, 50 capsule rigide in blister da 20 mg, 60 capsule rigide in blister da 20 mg, 70 capsule rigide in blister da 20 mg, 90 capsule rigide in blister da 20 mg, 98 capsule rigide in blister da 20 mg, 100 capsule rigide in blister da 20 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Fluoxetine Stada» 12 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207011/M (in base 10), 10MX93 (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 14 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207023/M (in base 10), 10MX9H (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 20 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207035/M (in base 10), 10MX9V (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 28 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207047/M (in base 10), 10MXB7 (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 30 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207050/M (in base 10), 10MXBB (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 50 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207062/M (in base 10), 10MXBQ (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 60 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207074/M (in base 10), 10MXC2 (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 70 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207086/M (in base 10), 10MXCG (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 90 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207098/M (in base 10), l0MXCU (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 98 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207100/M (in base 10), 10MXCW (in base 32);
classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 100 capsule rigide in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 034207112/M (in base 10), 10MXD8 (in base 32);
classe «C».

Titolare A.I.C.: Stada Arzneimittel AG - Stadastr. 2-18 61118 - Bad Vilbel - Germania.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Siegfried Pharma AG Untere Bruhlstrasse 4 - CH 4800 Zofingen - Svizzera, il confezionamento nello stabilimento della Stada Arzneimittel AG Stadastr. 2, D 18 61118 Bad Vilbel Germania.

Composizione:

1 capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a 20 mg di fluoxetina;

eccipienti: lattosio, amido di mais, silice anidra colloidale, talco, stearato di magnesio, blu brillante (E133), eritrosina (E127), laurisolfato di sodio, gelatina, gommalacca in scaglie, idrossido di potassio, nero ossido di ferro (E172) e biossido di titanio (E171).

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati approvati, allegati al presente decreto.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

99A7025

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 346 del 24 maggio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUTAMIDE 21 compresse da 250 mg e 84 compresse da 250 mg alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997:

«Flutamide» 21 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 034379014/MG (in base 10), 10T586 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory L. 34.914 + I.V.A.;

prezzo al pubblico L. 57.600 compresa I.V.A.;

«Flutamide» 84 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 034379026/MG (in base 10), 10T58L (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory L. 139.659 + I.V.A.;

prezzo al pubblico L. 230.500 compresa I.V.A.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.A - Via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina).

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Orion Corporation - Orionintie 1 F - 02200 Espoo - Finlandia.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: 250 mg di flutamide;

eccipienti: mannitolo, sodio laurilsolfato, povidone K30, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio amido glicolato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei pazienti con carcinoma della prostata in fase avanzata in cui è indicata la soppressione del testosterone: come terapia iniziale in combinazione con LHRH agonisti o associata all'orchiectomia (blocco androgenico totale). La flutamide trova indicazione anche in pazienti già trattati in precedenza con LHRH agonisti o che abbiano subito intervento di castrazione chirurgica.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può far seguire alla denominazione del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune la propria denominazione o il proprio marchio.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

99A7024

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifril»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 359 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIFRIL nelle forme e confezioni e alle condizioni di seguito specificate: 12-14-28-48 compresse film rivestite da 7,5 mg; 12-14-28 compresse film rivestite da 15 mg; 14-28-56 compresse film rivestite da 30 mg; 14-28-56 compresse film rivestite da 60 mg.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Bifril» 12 compresse film rivestite da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034408017/M (in base 10), 10U1LK (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 14 compresse film rivestite da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034408029/M (in base 10), 10U1LX (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 28 compresse film rivestite da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034408031/M (in base 10), 10U1LZ (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 48 compresse film rivestite da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034408043/M (in base 10), 10U1MC (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 12 compresse film rivestite da 15 mg;

A.I.C. n. 034408056/M (in base 10), 10U1MS (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 14 compresse film rivestite da 15 mg;

A.I.C. n. 034408068/M (in base 10), 10U1N4 (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 28 compresse film rivestite da 15 mg;

A.I.C. n. 034408070/M (in base 10), 10U1N6 (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 14 compresse film rivestite da 30 mg;

A.I.C. n. 034408082/M (in base 10), 10U1NL (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 28 compresse film rivestite da 30 mg;

A.I.C. n. 034408094/M (in base 10), 10U1NY (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 56 compresse film rivestite da 30 mg;

A.I.C. n. 034408106/M (in base 10), 10U1PB (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 14 compresse film rivestite da 60 mg;

A.I.C. n. 034408118/M (in base 10), 10U1PQ (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 28 compresse film rivestite da 60 mg;

A.I.C. n. 034408120/M (in base 10), 10U1PS (in base 32); classe «C»;

«Bifril» 56 compresse film rivestite da 60 mg;

A.I.C. n. 034408132/M (in base 10), 10UlQ4 (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxemburg S.A. 18 Rue Dicks L - 1417 Luxemburg.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità sono effettuati presso lo stabilimento A. Menarini Industrie SUD S.r.l., località Campo di Pile - L'Aquila.

Composizione:

ogni compressa rivestita di «Brifil» 7,5 mg contiene:

principio attivo: zofenopril 7,2 mg equivalenti a zofenopril calcio 7,5 mg;

ogni compressa rivestita di «Brifil» 15 mg contiene:

principio attivo: zofenopril 14,3 mg equivalenti a zofenopril calcio 15 mg;

ogni compressa rivestita di «Brifil» 30 mg contiene:

principio attivo: zofenopril 28,7 mg equivalenti a zofenopril calcio 30 mg;

ogni compressa rivestita di «Brifil» 60 mg contiene:

principio attivo: zofenopril 57,3 mg equivalenti a zofenopril calcio 60 mg;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido mais, magnesio stearato.

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, diossido di titanio (E171) macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: «Brifil» è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale lieve e moderata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

99A6971

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zofepril»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 360 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZOFEPRIL nelle forme e confezioni: e alle condizioni di seguito specificate: 12-14-28 compresse rivestite con film da 15 mg; 14-28-56 compresse rivestite con film da 60 mg; 14-28-56 compresse rivestite con film da 30 mg; 14-12-28-48 compresse rivestite con film da 7,5 mg.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Zofepril» 12 compresse rivestite con film da 15 mg;

A.I.C. n. 034348019/M (in base 10), 10S6ZM (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 14 compresse rivestite con film da 15 mg;

A.I.C. n. 034348021/M (in base 10), 10S6ZP (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 28 compresse rivestite con film da 15 mg;

A.I.C. n. 034348033/M (in base 10), 10S701 (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 14 compresse rivestite con film da 60 mg;

A.I.C. n. 034348045/M (in base 10), 10S70F (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 28 compresse rivestite con film da 60 mg;

A.I.C. n. 034348058/M (in base 10), 10S70U (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 56 compresse rivestite con film da 60 mg;

A.I.C. n. 034348060/M (in base 10), 10S70W (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 14 compresse rivestite con film da 30 mg;

A.I.C. n. 034348072/M (in base 10), 10S718 (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 28 compresse rivestite con film da 30 mg;

A.I.C. n. 034348084/M (in base 10), 10S71M (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 56 compresse rivestite con film da 30 mg;

A.I.C. n. 034348096/M (in base 10), 10S720 (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 14 compresse rivestite con film da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034348108/M (in base 10), l0S72D (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 12 compresse rivestite con film da 7,5 mg;

A.I.C. n. 0343481l0/M (in base 10), l0S72G (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 28 compresse rivestite con film da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034348122/M (in base 10), 10S72U (in base 32); classe «C»;

«Zofepril» 48 compresse rivestite con film da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034348134/M (in base 10), 10S736 (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud - Via Campo di Pile - L'Aquila.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità sono effettuati presso lo stabilimento A. Menarini Industrie Sud - Via Campo di Pile, L'Aquila.

Composizione:

ogni compressa rivestita di «Zofepril» 7,5 mg contiene:

principio attivo: zofenopril 7,2 mg equivalenti a zofenopril calcio 7,5 mg;

ogni compressa rivestita di «Zofepril» 15 mg contiene:

principio attivo: zofenopril 14,3 mg equivalenti a zofenopril calcio 15 mg;

ogni compressa rivestita di «Zofepril» 30 mg contiene:

principio attivo: zofenopril 28,7 mg equivalenti a zofenopril calcio 30 mg;

ogni compressa rivestita di «Zofepril» 60 mg contiene:

principio attivo: zofenopril 57,3 mg equivalenti a zofenopril calcio 60 mg;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido mais, magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, diossido di titanio (E171) macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: «Zofepril» è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale lieve e moderata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

99A6970

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Preterax»

Estratto decreto n. 361 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PRETERAX» 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 500 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister; 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 500 compresse «forti» 4 mg + 1 mg in blister e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Preterax» 14 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236012/M (in base 10), 10NTMD (in base 32);
classe «C»;

«Preterax» 20 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236024/M (in base 10), 10NTMS (in base 32);
classe «C»;

«Preterax» 28 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236036/M (in base 10), 10NTN4 (in base 32);
classe «C»;

«Preterax» 30 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236048/M (in base 10), 10NTNJ (in base 32);
classe «C»;

«Preterax» 50 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236051/M (in base 10), 10NTNM (in base 32);
classe «C»;

«Preterax» 56 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236063/M (in base 10), 10NTNZ (in base 32);
classe «C»;

«Preterax» 60 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236075/M (in base 10), 10NTPC (in base 32);
classe «C»;

«Preterax» 100 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236087/M (in base 10), 10NTPR (in base 32);
classe «C»;

«Preterax» 500 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034236099/M (in base 10), 10NTQ3 (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 14 compresse 4 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034236101/M (in base 10), 10NTQ5 (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 20 compresse 4 mg + 1,25 mg blister;
A.I.C. n. 034236113/M (in base 10), 10NTQK (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 28 compresse 4 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034236125/M (in base 10), 10NTQX (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 30 compresse 4 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034236137/M (in base 10), 10NTR9 (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 50 compresse 4 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034236149/M (in base 10), 10NTRP (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 56 compresse 4 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034236152/M (in base 10), 10NTRS (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 60 compresse 4 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034236164/M (in base 10), 10NTS4 (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 100 compresse 4 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034236176/M (in base 10), 10NTSJ (in base 32);
classe «C»;

«Preterax "forte"» 500 compresse 4 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034236188/M (in base 10), 10NTSW (in base 32);
classe «C».

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier 22, rue Garnier - 92200 Neuilly-Sur-Seine - Francia.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Les Laboratoires Servier Industrie 45520 Gidy (Francia) o in alternativa presso lo stabilimento della Servier Ireland Industries Ltd Arklow Irlanda.

Composizione:

«Preterax» 1 compressa contiene:

principi attivi: perindopril tert-butilamina 2,000 mg equivalenti a 1,669 mg di perindopril, indapamide 0,625 mg;

«Preterax "forte"» 1 compressa contiene:

principi attivi: perindopril tert-butilamina 4,00 mg equivalenti a 3,338 mg di perindopril, indapamide 1,25 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba, lattosio monoidrato, stearato di magnesio, cellulosa microcristallina.

Indicazioni terapeutiche: ipenensione arteriosa essenziale.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

99A6953

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prelectal»

Estratto decreto n. 362 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PRELECTAL» nelle forme, confezioni: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 500 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister; 14; 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 500 compresse «forte» 4,1 mg + 1,25 mg in blister e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Prelectal» 14 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234017/M (in base 10), 10NRPI (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal» 20 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234029/M (in base 10), 10NRPF (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal» 28 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234031/M (in base 10), 10NRPV (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal» 30 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234043/M (in base 10), 10NRPV (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal» 50 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234056/M (in base 10), 10NRQ8 (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal» 56 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234068/M (in base 10), 10NRQN (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal» 60 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234070/M (in base 10), 10NRQQ (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal» 100 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234094/M (in base 10), 10NRRG (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal» 500 compresse 2 mg + 0,625 mg in blister;
A.I.C. n. 034234106/M (in base 10), 10NRRU (in base 32);
classe «C»;

Prelectal «forte» 14 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034234118/M (in base 10), 10NRS6 (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal "forte"» 20 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034234120/M (in base 10), 10NRS8 (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal "forte"» 28 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n 034234132/M (in base 10), 10NRSN (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal "forte"» 30 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 0342341441M (in base 10), 10NRT0 (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal "forte"» 50 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034234157/M (in base 10), 10NRTF (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal "forte"» 56 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034234169/M (in base 10), 10NRTT (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal "forte"» 60 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034234171/M (in base 10), 10NRTV (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal "forte"» 100 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034234195/M (in base 10) 10NRUZ (in base 32);
classe «C»;

«Prelectal "forte"» 500 compresse 4,0 mg + 1,25 mg in blister;
A.I.C. n. 034234207/M (in base 10), 10NRUZ (in base 32);
classe «C»;

Titolare A.I.C.: I.F. B. Stroder S.r.l., via di Ripoli, 207/V 50126 Firenze.

Produttore: la produzione e il controllo, della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Les Laboratoires Servier Industrie 45520 Gidy (Francia) o in alternativa presso lo stabilimento della Servier Ireland Industries Ltd Arklow lrlanda.

Composizione:

«Prelectal» 1 compressa contiene:

principi attivi: perindopril tert-butilamina 2,000 mg equivalenti a 1,669 mg di perindopril, indapamide 0,625 mg;

«Prelectal "forte"» 1 compressa contiene:

principi attivi: perindopril tert-butilamina 4,000 mg equivalenti a 3,338 mg di perindopril, indapamide 1,25 mg;

Eccipienti: silice colloidale idrofoba, lattosio monoidrato, stearato di maghesio, cellulosa microcristallina.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conforim al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Data di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

99A6969

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alora»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 363 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALORA nelle forme, confezioni: 8 cerotti transdermici da 50 mcg/24 H, 8 cerotti transdermici da 75 mcg/24 H, 8 cerotti transdermici 100 mcg/24 H, 24 cerotti transdermici 50 mcg/24 H, 24 cerotti transdermici 75 mcg/24 H, 24 cerotti transdermici da 100 mcg/24 H e alle condizioni di seguito specificate:

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi della legge n. 537/1997, della legge n. 449/1997 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997:

«Alora» 8 cerotti transdermici da 50 mcg/24 H;

A.I.C. n. 034225019/M (in base 10), 10NGVV (in base 32); classe «C»;

«Alora» 8 cerotti transdermici da 75 mcg/24 H;

A.I.C. n. 034225021/M (in base 10), 10NGVX (in base 32); classe «C»;

«Alora» 8 cerotti transdermici da 100 mcg/24 H;

A.I.C. n. 034225033/M (in base 10), 10NGW9 (in base 32); classe «C»;

«Alora» 24 cerotti transdermici da 50 mcg/24 H;

A.I.C. n. 034225045/M (in base 10), 10NGWP (in base 32); classe «C»;

«Alora» 24 cerotti transdermici da 75 mcg/24 H;

A.I.C. n. 034225058/M (in base 10), 10NGX2 (in base 32); classe «C»;

«Alora» 24 cerotti transdermici da 100 mcg/24 H;

A.I.C. n. 034225060/M (in base 10), 10NGX4 (in base 32); classe «C»;

Titolare A.I.C.: Procter Gamble S.p.a., viale Cesare Pavese, 385 - Roma

Produttore: la produzione, della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Theratech Inc. Salt Lake City (USA) il controllo viene effettuato presso lo stabilimento della Procter & Gamble Pharmaceuticals Longjumeau (Francia) oppure presso la Procter & Gamble Pharmaceuticals Weiterstadt (Germania)

Composizione:

«Alora» 50 mcg:

1 cerotto transdermico che libera 50 mcg di estradiolo nelle 24 ore contiene:

principio attivo: estradiolo emidrato 1,5 mg;

eccipienti: strato di supporto: film di polietilene translucido;

matrice adesiva: sorbinato oleato e adesivo in copolimero acrilico Duro-Tak™ 87-2979.

«Alora» 75 mcg:

1 cerotto transdermico che libera 75 mcg di estradiolo nelle 24 ore contiene:

principio attivo: estradiolo emidrato 2,3 mg;

eccipienti: strato di supporto: film di polietilene translucido;

matrice adesiva: sorbinato oleato e adesivo in copolimero acrilico Duro-Tak™ 87-2979;

«Alora» 100 mcg:

1 cerotto transdermico che libera 100 mcg di estradiolo nelle 24 ore contiene:

principio attivo: estradiolo emidrato 3,0 mg;

eccipienti: strato di supporto: film di polietilene translucido;

matrice adesiva: sorbinato oleato e adesivo in copolimero acrilico Duro-Tak™ 87-2979.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva ormonale per la riduzione dei sintomi conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente (inclusi disturbi vasomotori quali vampate di calore, sudorazione ed altri sintomi correlati ad una carenza estrogenica come ad esempio l'atrofia urogenitale.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Data di efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

99A6952

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del Commissario per la sperimentazione e Regolatore governativo per la gestione del lago d'Idro e del bacino del fiume Chiese.

L'ingegnere Maurizio Clarizia del provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, ingegnere direttore ottavo livello, è incaricato della gestione della sperimentazione di cui alla delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n. 5 e dello svolgimento delle attività di regolatore governatore, ai sensi dell'art. 43 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dal 30 giugno 1999 al 10 settembre 2000. Per la gestione della predetta sperimentazione, l'incaricato ha il compito di disporre sull'attività e la gestione dell'apposita regola operativa, di regolare le utenze in atto in funzione dello svolgimento della sperimentazione, di decidere e disporre, in caso di necessità conseguente ad anomalie idrogelogiche non previste nella regola operatrive, ed accertare le contravvenzioni al regolamento provvisorio informandone le autorità competenti. In qualità di regolamento governativo dovrà provvedere al riparto, tra i vari utenti, delle disponibilità idriche del lago d'Idro e del bacino del fiume Chiese, sulla base dei singoli diritti e concessioni, nonché, in conseguenza dello svolgimento della predetta sperimentazione della regola della gestione delle acque, ad assumere provvedimenti provvisori e urgenti circa le variazioni delle portate in uscita del lago d'Idro, avanzate dagli utenti irrigui del Consorzio di bonifica Medio Chiese e del consorzio di bonifica Alta e Media pianura Mantovana, qualora si manifestassero particolari esigenze di carattere irriguo in relazione ad un quadro meteorologico sfavorevole. Gli incarichi vengono affidati al predetto ingegnere con esclusione di qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.

99A7196

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Intestazione della concessione mineraria per terre refrattarie con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «Pietratonda» ricadente nei comuni di Campagnatico e Civitella Paganico.

Ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, n. 620, si comunica che con decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Grosseto, in data 8 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, in data 11 maggio 1999 al registro n. 1, foglio n. 104, la concessione mineraria per terre refrattarie con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «Pietratonda» ricadente nei comuni di Campagnatico e Civitella Paganico, provincia di Grosseto, è stata intestata alla società Accornero S.p.a., con sede legale in frazione Accorneri Valle, 21 - 14030 Viarigi (Asti) e domicilio elettivo in località Bonostaiale in comune di Roccastrada (Grosseto) - codice fiscale 00059750059.

99A7146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della deliberazione n. 1/99 adottata in data 28 aprile 1999 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri, concernente il differimento, per il corrente anno, del termine di presentazione del modello 17, relativo alla comunicazione del reddito professionale.

Con ministeriale n. 9PS/82654/GEO-L-35 del 3 agosto 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 1/99 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i geometri, adottata dal comitato dei delegati in data 24 aprile 1999, concernente il differimento, per il corrente anno, del termine di presentazione del modello 17, relativo alla comunicazione del reddito professionale, che viene fissata al 15 settembre 1999.

99A7147

Approvazione della deliberazione n. 2/99 adottata in data 25 febbraio 1999 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, concernente modifica dei termini di versamento dei contributi di cui all'art. 7 del regolamento di previdenza.

Con ministeriale n. 9PS/82655/ENP-PA-L-6 del 3 agosto 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 2/99 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari, nella seduta del 25 febbraio 1999, concernente modifica dei termini di versamento dei contributi di cui all'art. 7 del regolamento di previdenza.

99A7148

Approvazione della deliberazione adottata in data 16 marzo 1999 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, concernente modifica dei termini di versamento dei contributi di cui agli articoli 7 e 28 del regolamento di previdenza.

Con ministeriale n. 9PS/82652/ENP-AGR-L-5 del 30 luglio 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici, nella seduta del 16 marzo 1999, concernente modifica dei termini di versamento dei contributi di cui agli articoli 7 e 28 del regolamento di previdenza.

99A7149

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N04X (Diritto commerciale), per la disciplina di «Diritto commerciale».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7151

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento o mobilità, emanato con decreto rettorale n. 3358 del 15 giugno 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il sottoindicato posto di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare: E07X «Farmacologia»;

impegno scientifico-didattico: insegnamento della farmacologia molecolare, generale e speciale, ed attività di ricerca in immunofarmacologia, nel campo della infiammazione con particolare riguardo a modelli animali di infiammazione sperimentale *in vitro* ed *in vivo*, e sul meccanismo di azione dei farmaci antinfiammatori steroidei e non steroidei.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, corredata del *curriculum*, dell'elenco e delle pubblicazioni, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'anzianità di servizio nella sede di provenienza, con precisazione delle eventuali interruzioni, nonché il settore scientifico-disciplinare di afferenza e la classe stipendiale in godimento.

Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e ricercatore presso l'Univesità di Salerno, mediante trasfrimento o mobilità è disponibile sul sito web di Ateneo, all'indirizzo http://www.unisa.it

99A7152

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 2 aprile 1999 recante: «Istituzione di biglietti d'ingresso differenziati per la visita del complesso monumentale di Racconigi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 1999).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, nella prima colonna della pag. 31 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «cucina, cappella e mostra della collezione sindonica, L. 10.000 (euro 5,16);», leggasi: «*castello,* cucina, cappella e mostra della collezione sindonica, L. 10.000 (euro 5,16);».

99A7154

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035